

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2000

relativa al contributo della Comunità al finanziamento di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2000

[notificata con il numero C(2000) 3993]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2001/32/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 93/522/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 96/633/CE ⁽⁴⁾, definisce le misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.
- (2) Le condizioni specifiche della produzione vegetale nei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono particolare attenzione. Occorre pertanto adottare adeguate misure, o rafforzare le misure vigenti, per le produzioni vegetali di tali dipartimenti, segnatamente nel settore fitosanitario.
- (3) Le suddette misure fitosanitarie, da adottare o da rafforzare, sono particolarmente costose.
- (4) Le competenti autorità francesi hanno presentato alla Commissione un programma di misure, che precisa, in particolare, gli obiettivi da raggiungere, le operazioni da realizzare, nonché la loro durata e il loro costo, ai fini di un eventuale contributo comunitario.
- (5) La partecipazione finanziaria della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese sovvenzionabili, escluso il finanziamento delle misure di protezione per le banane.
- (6) Le azioni fitosanitarie nei dipartimenti francesi d'oltremare previste nei documenti unici di programmazione per il periodo 2000-2006, in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1260/1999 ⁽⁵⁾ del Consiglio, non possono corrispondere a quelle previste dal presente programma.

- (7) Le azioni previste nel programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico non possono corrispondere a quelle previste dal presente programma.
- (8) Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.
- (9) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la concessione di un contributo finanziario della Comunità al programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, presentato dalla Francia per il 2000.

Articolo 2

Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

- 1) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guadalupa, suddiviso in cinque parti:
 - centro sperimentale,
 - servizio mobile di consulenza fitosanitaria («laboratorio verde»),
 - lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali, in particolare *Acromyrmex octospinosus*,
 - lotta contro i patogeni del terreno con biofertilizzanti nella coltura dei meloni,
 - residui di pesticidi nei prodotti ortofrutticoli.
- 2) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Guiana, suddiviso in tre parti:
 - metodi di diagnosi e di buone pratiche agricole,
 - raccolta dei rifiuti e magazzinaggio di pesticidi,
 - sviluppo di tecniche di lotta biologica.

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.⁽³⁾ GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35.⁽⁴⁾ GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58.⁽⁵⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

- 3) Un sottoprogramma elaborato dal dipartimento della Martinica, suddiviso in due parti:
- valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici,
 - sviluppo della lotta integrata.

Articolo 3

Il contributo comunitario al finanziamento del programma presentato dalla Francia per il 2000 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili definite dalla decisione 93/522/CEE, con un massimale di 437 772 EUR (IVA esclusa).

Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrati nell'allegato I.

Articolo 4

È versato alla Francia un acconto di 200 000 EUR.

Articolo 5

L'aiuto comunitario riguarda le spese sostenute per misure ammissibili connesse alle operazioni previste dal programma per la cui attuazione la Francia abbia provveduto ad impegnare gli stanziamenti necessari tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2000. La data limite per la chiusura dei pagamenti, relativi alle suddette operazioni, è fissata al 30 settembre 2001, pena la perdita del diritto al finanziamento comunitario in caso di ritardi inustificati.

Qualora sia necessario prorogare il termine di pagamento, l'autorità competente presenta una domanda di proroga, debitamente motivata, prima della scadenza del termine in vigore.

Articolo 6

Le disposizioni relative al finanziamento del programma e al rispetto delle politiche comunitarie, nonché le informazioni che la Francia è tenuta a comunicare alla Commissione figurano nell'allegato II.

Articolo 7

Gli eventuali appalti pubblici concernenti gli investimenti oggetto della presente decisione sono soggetti al diritto comunitario.

Articolo 8

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

TABELLA FINANZIARIA PER IL 2000

(in EURO)

	Spese ammissibili 2000		
	CE	Nazionale	Totale
Guadalupa	123 392	82 261	205 653
Guiana	106 927	71 285	178 212
Martinica	207 453	138 302	345 755
Totale	437 772	291 848	729 620

ALLEGATO II

I. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA

A. DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE FINANZIARIA

1. La Commissione intende avviare una solida collaborazione con le autorità responsabili dell'attuazione del programma. Conformemente al programma, dette autorità sono quelle in appresso indicate.

Impegni e pagamenti

2. La Francia s'impegna a garantire che, per le azioni cofinanziate dalla Comunità, tutti gli organismi pubblici o privati che si occupano della gestione e dell'attuazione delle operazioni tengano una contabilità adeguata di tutte le transazioni, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte della Comunità e delle autorità nazionali di controllo.
3. L'impegno di bilancio iniziale, valido per un anno, si basa su un piano finanziario indicativo.
4. Si procede all'impegno non appena la Commissione adotta la decisione di approvazione del contributo, secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽¹⁾.
5. Una volta approvato l'impegno è versato un primo acconto di 200 000 EUR.
6. Il saldo viene versato in due rate, pari ciascuna a 118 886 EUR. La prima rata è versata previa presentazione del primo rapporto intermedio d'attività e previa approvazione di quest'ultimo da parte della Commissione. La seconda e ultima rata è versata su presentazione alla Commissione e previa approvazione, da parte sua, del rapporto finale di attività e della distinta delle spese effettuate.

Autorità responsabili dell'attuazione del programma:

— Amministrazione centrale:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Sous-Direction de la Protection des Végétaux
251 rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

— Amministrazioni locali:

— Guadalupa:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Jardin Botanique
F-97109 Basse-Terre Cedex

— Martinica:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Jardin Desclieux
BP 642
F-97262 Fort-de-France Cedex

— Guiana:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
BP 746
F-97305 Cayenne Cedex

7. Alla Commissione dev'essere presentata una distinta delle spese reali sostenute, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, affinché sia comprovata la loro conformità al piano finanziario indicativo. Se la Francia tiene un'adeguata contabilità informatizzata, questa è considerata accettabile.
8. I contributi concessi dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati all'autorità designata dalla Francia, che è inoltre responsabile del rimborso di eventuali importi eccedenti.

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

9. Tutti gli impegni e i pagamenti si effettuano in euro.

I piani finanziari dei quadri comunitari di sostegno e gli importi dell'intervento comunitario sono espressi in euro. I versamenti sono effettuati sul conto seguente:

Ministère du Budget
Direction de la Comptabilité Publique
Agence Comptable Centrale du Trésor
139 rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
N. E 478 98 Divers

Controllo finanziario

10. Possono essere effettuati controlli, su richiesta, dalla Commissione o dalla Corte dei conti delle Comunità europee. La Francia e la Commissione si scambiano immediatamente ogni informazione relativa ai risultati dei medesimi.
11. Nei tre anni successivi all'ultimo pagamento relativo alla forma d'assistenza, l'autorità responsabile dell'esecuzione dell'azione trasmette alla Commissione tutta la documentazione comprovante le spese sostenute.
12. Nel presentare le domande di pagamento, la Francia trasmette alla Commissione tutte le relazioni ufficiali concernenti il controllo dell'azione.

Riduzione, sospensione e soppressione del contributo

13. La Francia dichiara che il finanziamento comunitario è utilizzato per i fini previsti. Se l'attuazione di un intervento o di una misura giustifica solo una parte del contributo finanziario concesso, la Commissione recupera immediatamente l'importo indebitamente versato. In caso di controversia, la Commissione procede a un esame adeguato del caso, invitando la Francia o le autorità da essa designate a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
14. A seguito di tale esame, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in oggetto qualora sia confermata l'esistenza di un'irregolarità, e in particolare di una modifica sostanziale, che incida sulla natura o sulle condizioni d'esecuzione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata richiesta la sua approvazione.

Ripetizione dell'indebito

15. Gli importi indebitamente versati devono essere rimborsati alla Comunità dall'autorità designata al punto 8. Le somme non rimborsate sono maggiorate di un interesse di mora. Se, per qualsiasi motivo, l'autorità designata al punto 8 non procede al rimborso dell'importo dovuto, alla Francia incombe il versamento di detto importo alla Commissione.

Prevenzione e rilevamento di irregolarità

16. I partner si conformano a un codice di condotta stabilito dalla Francia per garantire il rilevamento di eventuali irregolarità nella forma di assistenza. In particolare, detto Stato membro provvede:
 - all'avvio di un'azione adeguata,
 - all'eventuale recupero degli importi indebitamente versati a seguito di un'irregolarità,
 - all'avvio di un'azione per prevenire irregolarità.

B. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

B.I. Comitato di sorveglianza

1. Costituzione

Indipendentemente dal finanziamento della presente azione, la Francia e la Commissione costituiscono un comitato di sorveglianza composto dai rispettivi rappresentanti con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, decidendo ove del caso i necessari adeguamenti.

2. Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia, il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Competenze del comitato di sorveglianza

Il comitato:

- è responsabile della corretta esecuzione del programma, affinché siano raggiunti gli obiettivi stabiliti. La competenza del comitato è limitata alle misure del programma e al contributo comunitario. In particolare, esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle operazioni e dei progetti,
- sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, esso si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,
- propone le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma, in caso di ritardo evidenziato dagli indicatori e dalle valutazioni intermedie,
- può procedere, d'intesa con il/i rappresentante/i della Commissione, a un adattamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per la totalità del periodo o nei limiti del 20 % per l'esercizio annuale, purché non sia superato l'importo globale previsto nel programma né siano compromessi i principali obiettivi del medesimo,
- esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione,
- esprime un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma,
- esprime un parere sui progetti della relazione finale di esecuzione,
- riferisce regolarmente (almeno due volte per il periodo considerato) al comitato fitosanitario permanente sullo stato d'avanzamento dei lavori e sulle spese.

B.II. Sorveglianza e valutazione del programma nel corso della sua esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

1. All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate la sorveglianza e la valutazione continue del programma.
2. Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua, che verte sulle misure previste dal programma, si avvale di indicatori, finanziari e fisici, strutturati in modo da poter valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.
3. La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

4. La Francia comunica alla Commissione, al più tardi un mese dopo l'adozione del programma, il nome dell'autorità responsabile dell'elaborazione e della presentazione della relazione finale d'esecuzione.

La relazione finale contiene un bilancio circostanziato dell'insieme del programma (livello di realizzazione degli obiettivi fisici e qualitativi e dei progressi ottenuti), nonché una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato.

Per il presente programma, la competente autorità presenterà la relazione finale alla Commissione entro il 30 settembre 2001 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile successivamente.

5. D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, incaricato di procedere alla sorveglianza e alla valutazione continue di cui al punto 3. In particolare, tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogramma e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto dei problemi incontrati nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione, egli formula un parere sulle misure amministrative da adottare.

C. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Nel quadro della presente azione, l'organismo responsabile dell'esecuzione di questa forma d'intervento provvede ad un'adeguata pubblicità della medesima.

Più particolarmente esso deve:

- sensibilizzare i potenziali beneficiari e le organizzazioni professionali in merito alle possibilità offerte dall'azione,
- sensibilizzare l'opinione pubblica sulla funzione svolta dalla Comunità in rapporto all'azione.

La Francia e l'organismo responsabile dell'esecuzione consultano la Commissione sulle iniziative previste in questo settore, ricorrendo eventualmente al comitato di sorveglianza. Essi comunicano regolarmente alla Commissione le misure d'informazione e di pubblicità adottate, o con una relazione finale o tramite il comitato di sorveglianza.

Devono essere rispettate le disposizioni giuridiche nazionali in materia di riservatezza delle informazioni.

II. RISPETTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

È richiesto il rispetto delle politiche comunitarie nel settore.

Nell'esecuzione del programma occorre attenersi alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento e di rispetto delle politiche comunitarie. A tale riguardo, la Francia deve fornire le informazioni che seguono.

1. Aggiudicazione di appalti pubblici

Il questionario «appalti pubblici» ⁽¹⁾ dev'essere compilato per i seguenti contratti:

- appalti pubblici superiori ai limiti fissati dalle direttive «forniture» e «lavori», assegnati dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi delle suddette direttive e che non rientrano nelle esenzioni ivi previste,
- appalti pubblici inferiori a detti limiti, qualora costituiscano lotti di un'opera o forniture omogenee di valore superiore al limite. Per «opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o del genio civile, atto ad assolvere una funzione economica o tecnica.

I limiti sono quelli in vigore alla data di pubblicazione della presente decisione.

2. Protezione dell'ambiente

a) Informazioni generali

- descrizione dei principali elementi e problemi dell'ambiente nella regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),
- descrizione globale delle principali incidenze positive e negative che il programma può avere sull'ambiente a seguito degli investimenti previsti,
- descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare eventuali effetti negativi per l'ambiente,
- sintesi dei risultati ottenuti in seguito a consultazione sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente omologo) sia eventualmente dell'opinione pubblica.

b) Descrizione delle misure previste

Per quanto riguarda le misure del programma che potrebbero avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

- le procedure da applicare per la valutazione dei progetti individuali durante l'esecuzione del programma,
- i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.

⁽¹⁾ Comunicazione C(88) 2510 della Commissione agli Stati membri sul controllo del rispetto delle norme in materia di pubblici appalti nei progetti e nei programmi finanziati da Fondi strutturali e dagli strumenti finanziari (GU C 22 del 28.1.1989, pag. 3).